



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2663 DEL 08/11/2022

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

SERVIZIO CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA COMUNALE DI MONTE UMBRIANO ANCONA - CIG 89756268E2 - APPROVAZIONE SUBAPPALTO EX COMMA 4 ART. 105 D. LGS. 50/2016.

-

Panariello Roberto
(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 596 del 10/12/2019 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25/02/2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 596 del 10/12/2019. Ricollocazione delle PP.OO.”*, la quale, modificando la Deliberazione di Giunta Comunale N. 596 del 10/12/2019, prevedeva l'istituzione della *“Direzione Ambiente, Verde Pubblico”*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N.118 del 01/04/2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25/02/2020”*.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto *“Attribuzione funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” all'Arch. Roberto Panariello”*.

RICHIAMATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative all'*“inquinamento suolo sottosuolo, amianto”*, tra le quali rientrano tutte le attività afferenti alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e sottosuolo, compresa la ex discarica comunale di Monte Umbriano.

* * *

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 11 novembre 2021 *“Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto sotto soglia tramite RDO (Richiesta d'Offerta) sul M.e.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.), per l'affidamento del servizio carico, trasporto e scarico del percolato prodotto dalla ex discarica comunale di Monte Umbriano Ancona per 12 mesi - CIG 89756268E2”* si è avviata la procedura di affidamento del servizio contestualmente all'approvazione delle condizioni particolari di contratto, del disciplinare e di tutti gli atti di gara;
- la RDO n. 2899794 è stata pubblicata in data 18 Novembre 2021, sono stati ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando SERVIZI *“Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”* senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- con Determinazione Dirigenziale n.3137 del 23 Dicembre 2021, recante *“Procedura acquisto sotto soglia tramite RDO su MePA senza alcuna limitazione del numero operatori economici tra i quali effettuare selezione - Affidamento servizio carico, trasporto e scarico percolato prodotto da ex discarica comunale Monte Umbriano - aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi art. 32 comma 7 d.lgs. 50/2016 - periodo 01/01/2022 - 31/12/2022”*, veniva disposta l'aggiudicazione NON efficace in favore della *“Ecologica Marche SRL - Via Marche 28 - Monsano (AN) - CF/P.IVA 0255990420”*;
- con Determinazione Dirigenziale n.264 del 10 Febbraio 2022, recante *“Procedura d'acquisto sotto soglia Servizio Carico, Trasporto e Scarico del percolato prodotto dalla ex discarica comunale di Monte Umbriano - presa d'atto dell'intervenuta efficacia ai sensi Art. 32 Comma 7 D.Lgs. 50/2016 – Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 - Cig 89756268E2”* veniva disposta l'aggiudicazione efficace in favore della *“Ecologica Marche SRL - Via Marche 28 - Monsano (AN) - CF/P.IVA 0255990420”*.

RICHIAMATO che in sede di presentazione dell'offerta su piattaforma MePA la ditta Ecologica Marche SRL dichiarava di voler subappaltare i servizi oggetto dell'appalto (lotto unico) nei limiti di legge, nello specifico il 49% dei servizi richiesti.

RICHIAMATO che la consegna del servizio è stata effettuata in data 29/12/2021, giusto verbale di consegna di cui al Prot. Comunale N. 0210170/2021 per il servizio da effettuare per l'intera annualità 2022.

PRESO ATTO che con nota assunta al Prot. Comunale N. 146728/2022 del 05/09/2022 la Ecologica Marche S.r.l. ha richiesto alla stazione appaltante autorizzazione al subappalto designando quale operatore la ditta Autospurghi CM S.r.l. con sede in Via Brodolini, 35 - Jesi (An), P.IVA 02386380428, allegando all'uopo:

- Autocertificazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. firmata dal legale rappresentante della AUTOSPURGHI CM S.r.l.;
- copia del contratto di subappalto;
- Unilav del dipendente della AUTOSPURGHI CM S.r.l. designato per il servizio;
- POS e altra documentazione in relazione al D.Lgs.81/08 della AUTOSPURGHI CM S.r.l. ;

DATO ATTO che con nota Prot. N.0159659/2022 del 23/09/2022 sono stati richiesti all'impresa il DGUE ed il modulo integrativo dello stesso in quanto l'autocertificazione allegata risultava incompleta.

RICHIAMATO che l'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevede che *«[...] il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto [...]»*.

PRESO ATTO che l'art. 105, comma 4, let. c), del D.Lgs. 50/2016 dispone che *«i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: [...] c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; [...]»*.

PRESO ATTO che:

- l'art. 105, comma 4, let. b), del D.Lgs. 50/2016 dispone che *«i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: [...] b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80; [...]»*;
- l'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dispone che *«[...] al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione [...] tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81. [...]»*;

CONSIDERATO che, con riguardo a quanto sopra sono stati assunti al Prot. comunale N. 0163155/2022 del 29/09/2022 ed al Prot. N.0175754/2022 del 19/10/2022 il DGUE e le Dichiarazioni Integrative al DGUE relativi al subappaltatore, al fine di consentire la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016.

PRESO ATTO che nel DGUE la ditta Autospurghi CM S.r.l. ha dichiarato di aver osservato le norme di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (Divieto di "pantouflage").

DATO ATTO, rispetto al punto precedente, che la scrivente stazione appaltante ha effettuato i predetti controlli con riscontro favorevole.

DATO ATTO che non è necessario acquisire la comunicazione antimafia in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 150.000 come disposto dalla Legge 159/ 2011 e s.m.i..

CONSIDERATO che:

- l'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 prevede che *«l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.[...];»*;
- l'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 prevede:
 - al 1° periodo, che *«il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale»*;
 - al 2° periodo, che *«l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso [...];»*;
 - al 3° periodo, che *«l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente»*.

PRESO ATTO che la Ecologica Marche S.r.l., con nota Prot. Comunale N. 1854010/2022 del 07/11/2022, ha trasmesso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 105, comma 7, del D.Lg. 50/2016, copia autentica del contratto di subappalto, il quale, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell'affidamento, indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché i contratti collettivi applicati.

PRESO ATTO che la Ecologica Marche S.r.l. con nota assunta al Prot. Comunale N. 1854010/2022 del 07/11/2022 ha reso dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- rispetto a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, di essere responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza, da parte di quest'ultimo nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- rispetto a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, 1° periodo, del D.Lgs. 50/2016, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'affidamento e riconosce ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che l'appaltatore avrebbe garantito, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore;

- rispetto a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016, che l'appaltatore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- rispetto a quanto previsto dall'art. 105, comma 14, 3° periodo, del D.Lgs. 50/2016, di essere responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

RICHIAMATO che l'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevede che *«[...] l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 [...]»*.

DATO ATTO che, in conformità all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che *«[...] ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito [...] del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo [...] a tutti i subappaltatori»*, la scrivente stazione appaltante ha verificato la regolarità contributiva del subappaltatore mediante DURC On-Line Prot. INPS_33127565 con scadenza di validità 11/02/2023.

PRESO ATTO che l'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 prevede che *«l'affidatario che si avvale del subappalto [...] deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto [...]»*.

DATO ATTO che l'impresa Ecologica Marche S.r.l. ha dichiarato la non sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 codice civile con il titolare del subappalto, Prot. Comunale N. 1854010/2022 del 07/11/2022.

DATO ATTO che, in conformità all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, con nota assunta al Prot. Comunale N. 0175754/2022 del 19/10/2022, è stato trasmesso alla stazione appaltante il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) del subappaltatore.

PRECISATO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

RICHIAMATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la L.120/2020 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

Tanto premesso e considerato:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il subappalto richiesto, dalla Ecologica Marche S.r.l., relativo al servizio di "Carico, trasporto e scarico del percolato prodotto dalla ex discarica comunale di Monte Umbriano Ancona - **CIG 89756268E2**" nelle forme e nei modi pattuiti nel Contratto di subappalto, il quale, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, conforme agli atti dell'affidamento, indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché i contratti collettivi applicati;
3. di dare atto che l'autorizzazione al subappalto è rilasciata nelle more dell'acquisizione dell'esito favorevole delle verifiche in corso, stabilendo, sin d'ora, che, qualora in esito alle verifiche previste dalla normativa vigente, il subappaltatore risulti privo anche di uno solo dei requisiti richiesti e dichiarati, il presente provvedimento sarà automaticamente decaduto e di conseguenza sarà da ritenersi revocata l'autorizzazione che esso dispone. La presente autorizzazione, pur nei limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 è da ritenersi valida anche in caso di eventuale proroga dell'affidamento in parola, come previsto dal D.lgs.50/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto già assunto con Determinazione Dirigenziale N. 3137 del 23/12/2021, impegno n.560 a valere sull'annualità 2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e dell'art.29 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto Panariello e che, ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Francesco Di Giuseppe, Funzionario della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;
7. di attestare e dare atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto Panariello, e del Direttore di Esecuzione del Contratto Ing. Francesco Di Giuseppe in forza alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs.165/2001;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Direzione Ambiente, Verde Pubblico

Il Dirigente
Arch. Roberto Panariello

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL'ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

-

Panariello Roberto
(atto sottoscritto con firma digitale)